



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

36877/21

Composta da:

ANGELA TARDIO

- Presidente -

Sent. n. sez. 2501/2021

TERESA LIUNI

- Relatore -

CC - 15/07/2021

FRANCESCO CENTOFANTI

R.G.N. 11129/2021

FRANCESCO ALIFFI

MARIAEMANUELA GUERRA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

, nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 24/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

lette le conclusioni del Procuratore generale, MARCO DALL'OLIO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24/2/2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di misura alternativa della detenzione domiciliare, avanzata nell'interesse di (omissis) collaboratore di giustizia, ai sensi degli artt. 47 ter O.P. e 16-nonies L. n. 82 del 1991.

Ha ritenuto il Collegio che, nonostante i plurimi indici positivi derivanti dall'istruttoria (parere favorevole della DNA e della DDA di Reggio Calabria; relazione di sintesi della Casa di reclusione di Paliano), sia necessario attendere un ulteriore periodo di verifica della solidità dei progressi trattamentali del richiedente, in ossequio al principio di gradualità nella concessione delle misure alternative, in considerazione dell'importante passato criminale dello (omissis) della fruizione da breve tempo dei permessi premio, il primo dei quali è stato eseguito ad agosto 2019, nonché del fine pena ancora lontano.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del collaboratore, avv. (omissis), indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge, in relazione agli artt. 47 ter O.P. - 16 -nonies D. L. n. 8 del 1991, e il correlato vizio di motivazione, con riguardo al contrasto fra l'esito pienamente favorevole dell'osservazione in carcere, e la conclusione di rigetto della misura alternativa.

2.1. Il ricorrente deduce che l'impugnato provvedimento non ha compiuto un'esaustiva ricognizione degli elementi raccolti nell'istruttoria: l'utilità della collaborazione, la positiva condotta processuale e quella tenuta nel corso della detenzione, la fruizione senza rilievi di permessi premio per un notevole arco di tempo, pari a 18 mesi, rilevando per quest'ultimo profilo che tale durata non può ritenersi "breve". Pertanto, al cospetto di indici tutti favorevoli per lo (omissis) il diniego dell'invocato beneficio basato soltanto sul principio di gradualità delle misure alternative determina erronea applicazione della disciplina riservata ai collaboratori di giustizia, nonché manifesta illogicità della motivazione.

2.2. Tali argomentazioni sono state ribadite nella memoria di replica del 6/7/2021, trasmessa digitalmente dalla difesa del ricorrente, a seguito della requisitoria scritta del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. A termini dell'art. 16 -nonies D. L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991, n. 82, il tribunale o il magistrato di

sorveglianza dispone la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

Pertanto, i parametri guida del giudice di sorveglianza, in tale ambito, sono il rilievo della collaborazione, il ravvedimento del condannato e l'esclusione di collegamenti con le indicate forme di criminalità.

In particolare, quanto al significato da attribuirsi al "ravvedimento", richiesto dalla citata normativa speciale, l'esegesi di legittimità ha affermato che «Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16 *nonies*, comma terzo, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza.» (Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671; Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517).

In vari arresti di questa Corte, ai quali si intende dare seguito, si è definito tale requisito aggiuntivo – senz'altro distinto e non ricavabile dalla mera collaborazione con la giustizia – come un "presupposto che afferisce alla sfera intimistica del condannato", da collegarsi ad un concetto di riscatto morale del singolo, nonché ad una valutazione globale della personalità del condannato, attraverso un giudizio che consideri ogni manifestazione di condotta idonea ad assumere valore sintomatico (Sez. 1, n. 49974 del 18/7/2018, n.m.; Sez. 1, n. 817 del 10/12/2020, Campisi, n.m.).

1.2. In tale ottica, si rileva che il Tribunale di sorveglianza ha dato atto dei positivi trascorsi del ricorrente con riguardo alla sua condotta inframuraria e alla regolare osservanza dei permessi premio finora fruiti, nonché del processo interiore che ha ispirato e sorretto la scelta collaborativa, vissuta come unica opzione di cambiamento e riscatto (come annotato dal gruppo di osservazione penitenziaria nella relazione del 9/2/2019 e nell'aggiornamento del 19/2/2019, in cui si parla addirittura di avvenuta revisione critica – documentazione allegata al ricorso): trattasi di elementi di primaria considerazione nella verifica della meritevolezza del beneficio, che testimoniano del positivo avvio del percorso di



emenda, in cui essenzialmente consiste il requisito del ravvedimento, mentre in tale valutazione assume significato secondario il principio di gradualità nell'accesso ai benefici premiali (che peraltro risulta nella specie rispettato, avendo dato atto l'impugnata ordinanza di una pregressa e regolare esperienza premiale, a far data dal settembre 2019, che ha consentito allo (omissis) di riprendere i contatti con il nucleo familiare, ritenuto valido punto di riferimento esterno).

1.3. L'impugnata ordinanza – eclissando il valore da attribuire al percorso di ravvedimento finora avviato dal condannato, pur a fronte di elementi pienamente positivi, non solo sul fronte delle informazioni provenienti dagli organi competenti in ordine al rilievo della collaborazione ed alla rescissione dei legami criminogeni, bensì con specifico riguardo alla globale valutazione della personalità dello (omissis) – ha integrato un vizio di illogicità della motivazione per difformità tra premesse e conclusioni, non congruamente motivata con riferimento ai parametri primariamente rilevanti *in subjecta materia*.


2. Pertanto, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma perché, nella piena libertà di valutazione, proceda a nuovo giudizio, attenendosi ai richiamati principi di diritto e sanando i rilevati vizi motivazionali.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso, il giorno 15/7/2021

Il Consigliere estensore

Teresa Liuni


Il Presidente

Angela Tardio
